

**TRATTAMENTO DELLO SBILANCIAMENTO DI IMPIANTI DI
PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA AI FINI DEL
DISPACCIAMENTO**

Documento per la consultazione
30 novembre 2004

Premessa

Nel presente documento sono indicati i criteri e le proposte formulate dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) al fine dell'emanazione di provvedimenti per la modifica di quanto previsto dagli articoli 31 e 32 dell'Allegato A alla deliberazione 30 dicembre 2003, n. 168/03, (di seguito: deliberazione n. 168/03).

Il presente documento per la consultazione modifica, apportando alcune integrazioni limitatamente a quanto riguarda la disciplina dei corrispettivi di sbilanciamento, e prevale sul documento per la consultazione 19 novembre 2004 recante "Condizioni vigenti dall'1 gennaio 2005 per l'erogazione del pubblico servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale e per l'approvvigionamento delle relative risorse su base di merito economico, ai sensi degli articoli 3 e 5 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79" (di seguito: documento di consultazione 19 novembre 2004). Gli esiti delle due consultazioni appena richiamate potranno confluire in un unico provvedimento relativo alla disciplina del dispacciamento di merito economico con decorrenza 1 gennaio 2005.

I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità, per iscritto, le loro osservazioni e le loro proposte entro e non oltre il termine improrogabile del 12 dicembre 2004.

**Indirizzo a cui far pervenire osservazioni e proposte:
Autorità per l'energia elettrica e il gas
Direzione Energia Elettrica
piazza Cavour 5 - 20121 Milano
tel 02.65565336 fax 02.65565222
e-mail: energiaelettrica@autorita.energia.it
sito internet: www.autorita.energia.it**

1. Introduzione

Alcuni operatori hanno segnalato all’Autorità che per alcune unità di produzione, quali quelle asservite a processi produttivi industriali con elevate caratteristiche di variabilità ricorrenti, ma di entità non prevedibile, o ad un servizio pubblico come il teleriscaldamento per usi civili, la previsione del livello effettivo di produzione di energia elettrica immesso nelle reti con obbligo di connessione di terzi risulta essere particolarmente difficoltosa poiché incisa da elementi esogeni al controllo dei soggetti responsabili dell’esercizio di dette unità. Tale condizione può riscontrarsi, in generale per le unità di produzione:

- a. nella titolarità di soggetti autoproduttori (per i quali le attività di produzione e di consumo dell’energia elettrica prodotta sono da riferirsi a situazioni in cui gli impianti di produzione e di consumo sono connessi da una rete interna di utenza, ovvero da una linea diretta) in quanto tali unità, essendo asservite ad un processo produttivo, risentono delle specifiche esigenze del medesimo processo, destinando all’immissione in rete con obbligo di connessione di terzi la quota di energia elettrica prodotta al netto di quella consumata in loco;
- b. di cogenerazione destinate al servizio di teleriscaldamento per usi civili ¹, in quanto il livello di produzione di energia elettrica risulta essere strettamente dipendente dalla produzione termica a sua volta notevolmente influenzata da variazioni climatiche difficilmente prevedibili (tale condizione è verificata limitatamente ai periodi in cui dette unità producono energia termica destinata al teleriscaldamento). Si rileva, inoltre, che, nel caso in oggetto, l’attività di produzione di energia termica è soggetta ai vincoli di servizio di pubblica utilità, ciò che rappresenta un elemento distintivo di tali unità di produzione rispetto alla generalità delle unità di produzione di cogenerazione asservite a processi produttivi che possono comunque essere influenzati dalla temperatura ambiente, per le quali, non si applicano le proposte di cui al presente documento.

Altri operatori hanno, inoltre, rappresentato all’Autorità la necessità di apportare una revisione alla disciplina relativa alla determinazione dei corrispettivi di sbilanciamento anche per le unità di produzione:

- a. che forniscono il servizio di regolazione primaria di frequenza, al fine di non considerare alla pari di uno sbilanciamento la deviazione dal programma finale cumulato orario determinata dall’erogazione del predetto servizio;
- b. durante i periodi di funzionamento (al più, qualche giorno) corrispondenti al reingresso in servizio in seguito a periodi di manutenzione straordinaria.

Nel presente documento per la consultazione, l’Autorità formula proposte al fine della modifica delle condizioni per il dispacciamento, al fine di contenere le condizioni di incertezza circa l’onere di sbilanciamento che si determinano per le unità di produzione nei casi sopra specificati.

2. Quantificazione dei corrispettivi di sbilanciamento

¹ In attuazione del comma 71 della legge 23 agosto 2004, n. 239, è prevista una integrazione dell’attuale disciplina dei certificati verdi nella quale gli impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento troveranno una puntuale definizione.

La disciplina per la quantificazione dei corrispettivi di sbilanciamento di cui alla deliberazione n. 168/03, oltre a stabilire che gli sbilanciamenti siano calcolati per punto di dispacciamento e per periodo rilevante, stabilisce anche che:

- a. in linea generale, per le unità di produzione detti corrispettivi siano differenziati in ragione del segno dello sbilanciamento in relazione al segno dello sbilanciamento complessivo zonale a cui il punto di dispacciamento si riferisce (di seguito: corrispettivi di sbilanciamento duali). In particolare, nel caso di segni concordi, il corrispettivo di sbilanciamento è posto pari al prezzo marginale di approvvigionamento nel mercato per i servizi di dispacciamento (il più basso per segni positivi, il più alto per segni negativi), nel caso di segni discordi, detto corrispettivo è posto pari al prezzo di valorizzazione delle offerte di vendita accettate nel mercato del giorno prima nella medesima zona (di seguito: prezzo nel MGP);
- b. per le unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili, il corrispettivo di sbilanciamento sia posto pari al prezzo nel MGP;

Infine, il corrispettivo di mancato rispetto degli ordini di dispacciamento di cui all'articolo 34 della deliberazione n. 168/03, assicura che l'utente del dispacciamento di unità di produzione abilitate alla fornitura delle risorse nel mercato per i servizi di dispacciamento non possa trarre profitto dal mancato rispetto degli impegni assunti nei confronti del Gestore della rete nel predetto mercato.

3. Proposte per la modifica e per l'integrazione della disciplina relativa alla quantificazione dei corrispettivi di sbilanciamento

Facendo seguito alle segnalazioni di vari operatori secondo quanto riportato nell'introduzione al presente documento, l'Autorità intende formulare una proposta di modifica ed integrazione della disciplina relativa alla quantificazione dei corrispettivi di sbilanciamento secondo quanto di seguito indicato.

3.1 Unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili non programmabili

A parziale modifica della deliberazione n. 168/03, il documento per la consultazione 19 novembre 2004 ha formulato l'ipotesi che la determinazione del corrispettivo di sbilanciamento indicato nel caso di cui alla precedente lettera b. si applichi qualora lo sbilanciamento sia pari, al massimo, a 10 MWh (ovvero 10 MW per periodo rilevante), mentre nel caso in cui lo sbilanciamento ecceda detta soglia, la determinazione del corrispettivo di sbilanciamento segua quanto indicato nella precedente lettera a. .

3.2 Unità di produzione che forniscono il servizio di regolazione primaria della frequenza

Per le unità di produzione che forniscono il servizio di regolazione primaria della frequenza, il corrispettivo di sbilanciamento è posto pari al prezzo nel MGP, corretto mediante un corrispettivo integrativo C_i nel caso in cui lo sbilanciamento sia concorde allo sbilanciamento complessivo zonale², per una quantità di sbilanciamento pari, in valore assoluto, al valore percentuale della potenza nominale dell'impianto utilizzata per la fornitura di tale servizio come stabilito nelle Regole per il dispacciamento

² Vale a dire, nel caso di segni negativi, il prezzo del MGP aumentato di C_i , mentre nel caso di segni positivi, il prezzo del MGP ridotto di C_i .

adottate dalla società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa ai sensi dell'articolo 7 della deliberazione dell'Autorità n. 168/03. Per la rimanente quota di sbilanciamento si propone l'applicazione dei corrispettivi di sbilanciamento duali come definiti nella deliberazione n. 168/03.

Alternativamente a quanto sopra proposto, ai fini della semplificazione e di una rapida attuazione della proposta in oggetto: la soglia di sbilanciamento indotta dalla fornitura del servizio di regolazione primaria, data la taglia media delle unità di produzione che forniscono detto servizio (mediamente pari a circa 300 MW) e l'ammontare di regolazione richiesta dal Gestore della rete (pari a 1,5% della potenza nominale) potrebbe essere assunta pari a 5 MW per periodo rilevante.

S.1 Si ritiene che il citato valore di 5 MW sia sufficientemente rappresentativo dell'insieme delle unità di produzione che forniscono il servizio di regolazione primaria della frequenza?

3.3 Disciplina dello sbilanciamento nei periodi di reingresso

Si propone che nei periodi di reingresso, limitato temporalmente ad un periodo massimo di una settimana, in servizio in seguito a fermate di impianto per interventi di manutenzione programmata, ovvero di manutenzione straordinaria, il corrispettivo di sbilanciamento sia posto pari al prezzo nel MGP. Corrispondentemente, si propone che, in detto periodo, sia applicato il corrispettivo b_f all'energia elettrica immessa da tali unità di produzione.

S.2 Si ritiene che il periodo di reingresso pari ad una settimana sia congruo con il periodo necessario a ricostituire le condizioni di certezza di programmazione del livello di immissione di energia elettrica in seguito ad interventi di manutenzione programmata, ovvero di manutenzione straordinaria?

3.4 Unità di produzione nella disponibilità dei soggetti autoproduttori o di cogenerazione destinate al servizio di teleriscaldamento per usi civili

Per le unità di produzione nella disponibilità dei soggetti autoproduttori o di cogenerazione destinate al servizio di teleriscaldamento per usi civili si propone che il corrispettivo di sbilanciamento sia posto pari al prezzo nel MGP, corretto mediante un corrispettivo integrativo C_i nel caso in cui lo sbilanciamento sia concorde allo sbilanciamento complessivo zonale, per una quantità massima di sbilanciamento pari, in valore assoluto, a 10 MW per periodo rilevante. Per la rimanente quota di sbilanciamento si propone l'applicazione dei corrispettivi di sbilanciamento duali come definiti nella deliberazione n. 168/03.

S.3 Si ritiene che la soglia di 10 MW sia adeguata a tener conto delle esigenze dei limiti di programmabilità su base giornaliera dell'energia elettrica immessa da dette unità?
--

3.5 Corrispettivo integrativo

Data una differenza media attesa, in valore assoluto, tra il prezzo del mercato per il servizio di dispacciamento e il mercato del giorno prima pari a circa 10 – 20 euro/MWh, si propone che il predetto corrispettivo integrativo C_i sia posto pari ad un valore compreso nel predetto intervallo.

S.4 Si ritiene che le integrazioni previste siano esaurienti il problema declinato?